



## OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 4/2022

### 2. LA SENTENZA N. 131/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE NORME CHE ATTRIBUISCONO AUTOMATICAMENTE IL COGNOME DEL PADRE: ALCUNE RIFLESSIONI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

#### 1. Introduzione

Con [sentenza n. 131 del 31 maggio 2022](#) la Corte costituzionale è intervenuta in tema di legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento italiano che regolano l'attribuzione del cognome ai figli. Specificamente, si trattava di giudizi di legittimità costituzionale – promossi rispettivamente dal Tribunale ordinario di Bolzano e dalla Corte d'appello di Potenza – concernenti: *i*) gli articoli 237, 262 e 299 del codice civile; *ii*) l'art. 72, co. 1, del R.D. n. 1238 del 1938; *iii*) e gli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. All'interno di tale complessa cornice normativa, la Corte costituzionale si è quindi pronunciata su due macro-questioni: da un lato, sulla norma che non consente ai genitori – di comune accordo – di attribuire al figlio il solo cognome della madre; dall'altro, sulla norma che – in carenza di accordo – impone la registrazione del minore con il solo cognome del padre, anziché con quello di entrambi i genitori.

La sentenza in commento offre numerosi spunti alla luce dei diversi riferimenti ai di diritti protetti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in poi «CEDU» o «Convenzione») e della corrispondente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi, anche «Corte EDU»).

A tal fine, è opportuno effettuare una breve analisi – in fatto e in diritto – della sentenza in commento, soffermandosi in particolare sugli elementi di rilevanza internazionale riscontrabili sia nelle difese delle parti, sia nelle argomentazioni della Consulta. Si richiamerà poi brevemente la pertinente giurisprudenza della Corte EDU, con particolare riferimento alle decisioni in materia di scelta sulla trasmissione del cognome ai figli da parte dei genitori. Infine, si procederà ad una valutazione degli effetti e delle conseguenze di tale decisione, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

#### 2. I fatti oggetto dei giudizi di merito e l'ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale

Come anticipato, la sentenza offre diversi spunti, che chiariscono l'importanza e la diretta attuazione delle norme internazionali all'interno del nostro ordinamento. Occorre tuttavia

soffermarsi dapprima sulle principali circostanze di fatto all'origine della vicenda, perché utili a inquadrare l'argomento relativo all'attribuzione del cognome ai figli, sia per quanto riguarda l'ordinanza depositata dal [Tribunale di Bolzano](#) (paragrafi dall'1 al 2.4.2 del «ritenuto in fatto») – e di conseguenza [l'ordinanza di autorimessione n. 18](#) e iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2021 disposta dalla Corte costituzionale – sia per quella depositata dalla [Corte d'appello di Potenza](#) (paragrafi dal 3 al 3.5 del «ritenuto in fatto»).

## 2.1 *La questione sollevata dal Tribunale di Bolzano*

La questione sollevata dalla seconda sezione del Tribunale ordinario di Bolzano riguardava una coppia di genitori che – in sede di dichiarazione di nascita – aveva attribuito al minore solo il cognome della madre. Pertanto, tale dichiarazione veniva in seguito trasmessa all'ufficiale di stato civile, il quale – come da indicazioni – riportava all'interno dell'atto di nascita il solo cognome materno. Tuttavia, tale annotazione non risultava conforme a quanto previsto dall'art. 262, comma 1 c.c., soprattutto in seguito a quanto affermato dalla nota [sentenza n. 286 del 2016 della Corte costituzionale](#) (per una disamina di tale sentenza, si vedano, su questa *Rivista*, B. AGOSTINELLI, [Il cognome materno tra parità dei coniugi e identità personale del figlio](#), Osservatorio l'Italia e la CEDU n. 1/2017, pp. 100-104; G. PARAVIZZINI, [A due anni di distanza dalla pronuncia della Corte di Strasburgo sul caso Cusan e Fazzo c. Italia interviene la Corte costituzionale con la storica sentenza n. 286 del 2016](#), Osservatorio l'Italia e la CEDU n. 1/2017, pp. 123-128). Per tali motivi, l'ufficiale di stato sottoponeva un'istanza alla procura competente per promuovere un giudizio di rettificazione dell'atto di nascita, che veniva introdotto dal pubblico ministero del Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396/2000.

Il Tribunale di Bolzano specificava che era possibile attribuire il doppio cognome al figlio – sulla scorta per l'appunto della citata sentenza n. 286/2016 – ma non era possibile attribuire il solo cognome della madre, questione che nel corso del giudizio di merito era stata esplicitamente rappresentata dalle parti e che aveva portato il giudice *a quo* a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1 del codice civile. Nell'ordinanza di rimessione, il Tribunale aveva ritenuto che tale norma fosse contraria agli articoli 2 e 3 della Costituzione, integrando inoltre una violazione degli articoli 11 e 117 comma 1, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 CEDU (considerate norme interposte alla luce di quanto affermato dalla Consulta nelle note sentenze nn. [348](#) e [349](#) del 2007) e agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE).

È interessante rilevare, inoltre, che l'ordinanza recava un richiamo espresso alla sentenza della Corte EDU nel noto caso [Cusan e Fazzo c. Italia](#), laddove i giudici di Strasburgo avevano chiarito che proprio l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio il solo cognome della madre anziché quello del padre si sostanzia in una violazione degli articoli 8 e 14 CEDU, che tutelano rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione (per un commento si rinvia, su questa *Rivista*, a M. CALOGERO, L. PANELLA, [L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo: l'affaire Cusan e Fazzo c. Italia](#), fasc. 2/2014, pp. 222-246; G. PARAVIZZINI, [L'evoluzione della disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Cusan e Fazzo c. Italia e dei più recenti casi giurisprudenziali italiani](#), Osservatorio l'Italia e la CEDU n. 3/2016, pp. 640-647).

## 2.2 *L'ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale*

Simili considerazioni sono rinvenibili anche all'interno dell'ordinanza di autorimessione della Corte costituzionale n. 25/2021, che segna quindi uno spartiacque importante nella ricostruzione dell'*iter* logico-argomentativo effettuato dalla Consulta. Infatti, sospendendo il giudizio sollevato dal Tribunale di Bolzano e auto investendosi di ulteriori questioni di costituzionalità, i giudici di legittimità hanno poi riunito i giudizi decidendoli con la sentenza in commento.

In tal senso, l'intervento della Corte costituzionale appare dirimente poiché, prescindendo dal consenso dei genitori, si rammenta la necessità di intervenire in tutte quelle situazioni previste dall'ordinamento dove l'accordo tra i coniugi manchi o non sia legittimamente espresso, configurandosi quindi la questione di costituzionalità dell'art. 262, 1 comma, c.c. – dove viene imposta l'acquisizione del solo cognome paterno – quale questione «logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice *a quo*» (così al § 2.1 delle considerazioni in fatto).

Oltre alle questioni relative al rapporto di presupposizione e di continenza tra l'ordinanza n. 78 e quella di autorimessione n. 25, sono rilevanti le considerazioni fornite in tema di non manifesta infondatezza, considerazioni che portano la Corte a ravvisare due profili, direttamente rilevanti per l'oggetto della seguente analisi: da un lato, le norme che imporrebbero un solo cognome sarebbero in contrasto con la necessità – costituzionalmente tutelata dagli articoli 2 e 3 – di assicurare l'effettiva parità dei genitori, anche alla luce del pieno riconoscimento dell'identità personale del figlio quale elemento volto a salvaguardare l'unità della famiglia; dall'altro, fornire inderogabilmente prevalenza al cognome paterno comporterebbe un sacrificio del diritto all'identità del minore, il quale, vedendosi riconosciuto solo tramite il cognome del padre, perpetuerebbe un «retaggio di una concezione patriarcale» contrario ai principi di uguaglianza e unità del nucleo familiare (cfr. § 2.2 delle considerazioni in fatto).

Peraltro, è opportuno dare rilievo – anche per i profili internazionalistici – anche alle due opinioni scritte depositate da talune associazioni a tutela dei diritti fondamentali (si tratta, rispettivamente, dell'*Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica A.P.S.* e della *Associazione VOX - Osservatorio italiano sui diritti* nella prima opinione e della *Rete per la Parità - Associazione di Promozione sociale* e dell'*InterClubZontaItalia - Coordinamento dei club Zonta italiani* nella seconda opinione).

Nella prima, richiamando due precedenti sentenze della Corte costituzionale (sentenze nn. [494/2002](#) e [223/2015](#)), i rappresentanti delle associazioni constatano che la regola in materia di attribuzione dei figli è frutto di una «concezione della famiglia nemica delle persone e dei diritti», insistendo nell'accoglimento della questione di legittimità che – considerate le mutazioni della realtà sociale – si sostanzierebbe in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti (cfr. la sentenza Corte costituzionale n. 131/2022, § 2.4.1 delle considerazioni in fatto). Nella seconda, depositata il giorno successivo alla precedente, si mettono in evidenza diverse ragioni a supporto dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, tra cui la sussistenza di un contrasto tra la norma relativa alla trasmissione del cognome ai figli e gli obblighi internazionali gravanti sul nostro paese in materia di eguaglianza tra i genitori (cfr., sentenza Corte costituzionale n. 131/2022, § 2.4.2 delle considerazioni in fatto). Appare dunque significativo dare rilevanza a tali osservazioni, poiché esse si inseriscono nel contesto dei contributi forniti alla Corte costituzionale dalla società civile organizzata in qualità di *amicus*

*curiae*, sempre più spesso capaci di integrare, dalla prospettiva del diritto internazionale, il quadro generale degli elementi utili alla definizione del giudizio.

### 2.3 La questione sollevata dalla Corte d'appello di Potenza

Per quanto concerne la questione sollevata dalla Corte d'appello di Potenza, il caso di specie riguardava la scelta di una coppia di assegnare al terzogenito il solo cognome della madre, la quale – prima di unirsi in matrimonio – aveva già avuto due figlie che portavano solo il suo cognome. Pertanto, la coppia domandava all'ufficiale di stato civile di registrare la nascita del figlio attribuendogli solo il cognome della madre, ma tale richiesta non veniva accolta. Nel procedimento di primo grado, i genitori censuravano il diniego chiedendo in via principale di disapplicare, perché *contra legem*, la norma «consuetudinaria» che attribuiva prevalenza al solo cognome paterno, e in subordine di sollevare rituale questione di legittimità costituzionale aderendo alla «tesi della natura legislativa della norma». Il Tribunale riteneva però inammissibile il ricorso, poiché la norma avrebbe potuto essere modificata solo in seguito all'intervento del legislatore, mentre la questione di legittimità costituzionale sollevata doveva ritenersi insussistente, considerato che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori avrebbe comunque tutelato l'integrità del nucleo familiare.

La coppia proponeva quindi reclamo avverso il decreto del Tribunale di Lagonegro, insistendo innanzi alla Corte d'appello di Potenza per la disapplicazione della norma ovvero per la proposizione di una corrispondente questione di legittimità costituzionale. Nell'ordinanza n. 222/2021, la Corte d'appello di Potenza rilevava che il fondamento della norma relativa alla trasmissione del cognome ai figli nati nel matrimonio non fosse suscettibile di interpretazione costituzionalmente orientata, ipotizzando il contrasto della norma con gli articoli 2, 3, 29 e 117, comma 1 della Costituzione in relazione agli articoli 8 e 14 CEDU e richiamando a supporto anche le argomentazioni fornite dalla Corte EDU nella già richiamata sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia*.

Appaiono infine interessanti, soprattutto per i profili internazionalistici oggetto del presente contributo, le doglianze volte all'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale svolte dalle parti del giudizio principale. In tal senso, le parti effettuano un riferimento a diversi trattati internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia. Secondo gli scriventi, sussiste la necessità che venga salvaguardata la funzione genitoriale – nella più generale materia relativa all'attribuzione del cognome – stante il contrasto tra le norme interne (sopra richiamate) e i seguenti trattati internazionali: *i*) la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare l'art. 5; *ii*) gli artt. 8 e 14 CEDU e l'art. 5 Prot. 7 alla CEDU; *iii*) la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, con specifico riguardo all'art. 16.

### 3. La decisione della Corte costituzionale

Da un punto di vista prettamente formale, appare utile rilevare che le tre ordinanze sono state riunite in un unico giudizio da parte della Corte costituzionale, sul presupposto che si trattava di questioni tra loro «strettamente collegate», concernenti disposizioni aventi a oggetto il medesimo contenuto sostanziale e che di conseguenza sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

Dopo aver dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Potenza e fondate quelle del Tribunale di Bolzano, la Corte ha proceduto a un'analisi piuttosto

dettagliata della normativa rilevante e ha ritenuto opportuno chiarire l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, relativo all'art. 262, 1 comma, secondo periodo del codice civile. Sotto un primo profilo, la Corte valuta l'illegittimità costituzionale della norma – nella parte in cui non consente di attribuire attraverso l'accordo dei genitori solo il cognome della madre – evocando un intervento di tipo additivo, che consenta una deroga alla generale regola sull'automatica trasmissione del cognome del padre. Sotto un secondo profilo, la Corte evidenzia la necessità di intervenire in via pregiudiziale, attraverso un intervento modificativo della norma, laddove impone di attribuire alla nascita – in caso di mancato accordo tra i genitori – il cognome paterno, anziché il cognome di entrambi. Il ragionamento della Corte mira dapprima a chiarire quali sono gli elementi in cui si sostanzia l'art. 262 c.c., che nella prassi – in caso di attribuzione della sola linea parentale paterna e alla luce di riconoscimento contemporaneo del figlio – si traduce nella “invisibilità” della donna, configurando una disegualianza tra i genitori che si riflette sull'identità del minore, così violando gli articoli 2 e 3 della Costituzione (cfr., sentenza Corte costituzionale n. 131/2022, § 10.1 delle considerazioni in diritto). In tal senso, la Corte costituzionale specifica che proprio in ragione dell'evoluzione dell'ordinamento non sarebbe più tollerabile la sussistenza di una norma con una visione “discriminatoria” dei rapporti tra i membri della famiglia, che proprio attraverso l'attribuzione del cognome incide sulla loro identità (cfr. il § 10 delle considerazioni in diritto). Sembra utile rilevare – per le finalità che più interessano nell'ambito del presente commento – come la Corte imposti una parte sostanziale delle proprie argomentazioni facendo sin da subito espresso richiamo alle sentenze della Corte EDU, che obbligano gli Stati, alla luce di una generale evoluzione dell'eguaglianza dei sessi, a eliminare ogni discriminazione nella scelta del cognome, considerato che la scelta tradizionale di attribuire alla famiglia il cognome del padre non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (§ 10.2 delle considerazioni in diritto, in cui vengono richiamate le sentenze *Ünal Tekeli c. Turchia*, del 16 novembre 2004, §§ 64-65 e *Cusan e Fazzo c. Italia*, cit., § 66).

In proposito, la Corte costituzionale rammenta gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia sin dagli anni '70 e che erano stati osservati dai giudici interni, riferendosi direttamente all'art. 16 della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Inoltre, vengono messe in evidenza sia la [risoluzione n. 37 del 1978](#) del Comitato dei Ministri, sia le raccomandazioni [n. 1271 del 1995](#) e [n. 1362 del 1998](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Si tratta di riferimenti utili ai giudici della Consulta, per chiarire che l'accordo tra i genitori in funzione derogatoria delle regole generali sull'attribuzione del cognome presuppone necessariamente il rispetto del principio di eguaglianza, che è invece violato dalla norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno.

Ciò posto, la Corte ritiene necessario intervenire su tale vizio, sottolineando come – nonostante i diversi e ormai datati tentativi – la disciplina non sia mai stata opportunamente regolata. La Corte costituzionale ravvisa pertanto la necessità di individuare il corretto ordine di attribuzione – alla luce dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali – del cognome dei due genitori. Tale passaggio è di fondamentale importanza, in particolare laddove, in linea con l'orientamento della Corte EDU sul punto, sottolinea come non sarebbe corretto stabilire per legge un ordine di priorità automatico nell'attribuzione del cognome di uno dei due genitori (§ 11.3 delle considerazioni in diritto).

Riferendosi a un caso spagnolo, nel quale era stato previsto – in caso di disaccordo sull'ordine dei cognomi – di anteporre il cognome del padre, la Corte costituzionale ha sottolineato come i giudici di Strasburgo avessero ben chiarito che la disposizione interna

(segnatamente, l'art. 194 del Regolamento per l'applicazione della legge sullo stato civile, in correlazione con l'art. 109 del codice civile spagnolo) avrebbe avuto un carattere eccessivamente rigido e discriminatorio nei confronti delle donne, aggiungendo che se il concetto di certezza del diritto può manifestarsi antepoendo il cognome del padre, può allo stesso modo manifestarsi antepoendo il cognome della madre (§ 11.3 delle considerazioni in diritto, dove si richiamano la sentenza *León Madrid c. Spagna*, del 26 ottobre 2021, § 69 e il precedente *Burghartz c. Svizzera*, del 22 febbraio 1994, § 28, oltre alla già menzionata sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia*, § 67). Alla luce di tali orientamenti e in linea con le soluzioni adottate anche in altri paesi europei che prevedono l'attribuzione del doppio cognome (tuttavia non direttamente richiamate dai giudici), la Corte costituzionale non ha dubbi nel ritenere che “[...] *Il mero paradigma della parità conduce, dunque, all'ordine concordato dai genitori* [...]” (§ 11.3 delle considerazioni in diritto). Invero, la Consulta si spinge anche più in fondo alla questione, esaminando l'ipotesi di disaccordo tra i genitori, che potrà risolversi – salvo indicazione di criteri che potranno eventualmente essere previsti dal legislatore – attraverso le disposizioni dell'ordinamento interno che prevedono il ricorso all'intervento del giudice, considerato che proprio tali norme sono utilizzate per risolvere i conflitti tra genitori riguardanti il nome (si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto dall'art. 316, commi secondo e terzo, c.c., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies c.c.).

In seguito, la Corte costituzionale richiama quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza *Cusan e Fazzo c. Italia*, nella quale i giudici di Strasburgo avevano già rilevato una lacuna del sistema giuridico italiano, che non consentiva l'iscrizione del figlio con il solo cognome della madre anche in caso di consenso tra coniugi, traducendosi tale lacuna in una violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU. Ancora una volta, gli argomenti della Corte EDU su questo tema vengono ripresi a supporto della decisione della Consulta, che perviene alle medesime valutazioni: «per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso». In conseguenza di ciò, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 262, 1 comma, c.c. nella parte in cui «prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto» (§ 13 delle considerazioni in diritto).

Da tale declaratoria di inammissibilità discende, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano l'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, delle norme riguardanti l'adozione del maggiore d'età da parte dei coniugi e della legge che prevede l'adozione e l'affidamento dei minori, poiché secondo la Corte costituzionale si tratta di disposizioni aventi la sostanziale identità di contenuto. (cfr., sentenza Corte costituzionale n. 131/2022, §§ 14 delle considerazioni in diritto).

Infine, rivestono particolare importanza gli “inviti” formulati dalla Corte costituzionale al legislatore, in seguito alle sopra menzionate declaratorie di illegittimità costituzionale. La prima raccomandazione riguarda il c.d. “meccanismo moltiplicatore del cognome”, dato che secondo la Corte – anche in seguito agli interventi amministrativi e legislativi sull'argomento – è doveroso preservare la “funzione del cognome”. A tal fine, proprio per preservare la funzione identitaria del cognome, è necessario – secondo la Corte – che i genitori che portano

il doppio cognome effettuino una scelta su quale dei due possa essere rappresentativo del rapporto genitoriale, così evitando l'effetto moltiplicatore. La seconda raccomandazione attiene più ad un profilo riguardante l'identità familiare, poiché si specifica che spetterà al legislatore evitare di attribuire al minore un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Ad avviso della Consulta, ciò potrebbe evitarsi rendendo "vincolanti" le scelte effettuate dalla coppia in seguito al primo figlio, per non modificare successivamente con i successivi figli (nati, riconosciuti e/o adottati dalla stessa coppia) (cfr., sentenza Corte costituzionale n. 131/2022, § 15 delle considerazioni in diritto).

In definitiva, se è vero che questa sentenza è senza dubbio rilevante poiché elimina una discriminazione di genere tra uomo e donna radicata all'interno del nostro ordinamento, è altrettanto vero che lascia aperte talune questioni applicative che potrebbero in futuro rallentare il processo burocratico in tema di attribuzione del cognome. In attesa dell'intervento legislativo (su tale argomento, si veda su questa Rivista L. MURA, [Il ritardo italiano nell'adattamento alla sentenza della corte edu n. 77/07 sulla trasmissione del cognome materno](#), fasc. n. 4/2015, pp. 650-682) la questione relativa al cognome da attribuire in caso di disaccordo tra i genitori è rimessa ai giudici, come peraltro precisato nella [Circolare DAIT n. 63 del 1° giugno 2022 del Ministero dell'Interno](#) (avente ad oggetto la "Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori."), dove sostanzialmente si specifica all'ufficiale di stato civile di "[...] accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto. [...]".

#### 4. La giurisprudenza della Corte EDU in relazione alla materia oggetto del giudizio costituzionale

Come si è avuto modo di anticipare, l'analisi che segue si svolgerà sotto tre punti di vista: in primo luogo, si tenterà di delineare il quadro generale relativo agli articoli 8 e 14 CEDU, che nel caso in esame – riguardante specificamente la tematica della trasmissione del cognome dei genitori ai figli – devono essere considerati anche congiuntamente; in secondo luogo, si procederà a una specifica disamina della tematica sopra menzionata, attraverso l'analisi di due precedenti della Corte EDU, al fine di comprendere se questi siano in linea con l'attuale indirizzo dei giudici di Strasburgo; da ultimo, alla luce dei due punti precedenti, si rassegheranno delle brevi osservazioni conclusive per comprendere quanto la giurisprudenza della Corte EDU abbia inciso nel giudizio costituzionale.

##### 4.1. L'orientamento giurisprudenziale della Corte EDU sul diritto all'identità personale: brevi riflessioni sull'art. 8 CEDU

Nelle considerazioni in diritto, la Corte costituzionale, mette in evidenza il contrasto dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile con gli obblighi internazionali *ex art. 117, primo comma, della Costituzione*, focalizzando proprio l'attenzione sugli articoli 8 e 14 CEDU. Pertanto, appare opportuno esaminare le argomentazioni della Corte sotto due punti di vista: da un lato, il diritto all'identità personale del figlio, *ex art. 8 CEDU*; dall'altro, l'eguaglianza tra genitori, che altro non è che una conseguenza del più generale divieto di discriminazione *ex art. 14 CEDU*.

Come noto, l'art. 8 CEDU non riconosce espressamente il diritto all'identità personale del figlio, pur rientrando tra i diritti e le garanzie confluiti all'interno del "contenitore" che riguarda alla tutela del diritto alla vita privata e familiare (in tal senso, si veda P. PUSTORINO,

*Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani*, 2° ed., Bari, 2020, p. 170). Nello specifico, la tematica del diritto all'identità personale del figlio ricade nella più generale nozione di «vita privata», che – come più volte sottolineato dai giudici di Strasburgo – è un concetto piuttosto ampio e difficilmente definibile in modo esaustivo ([Niemietsz c. Germania](#), sentenza del 16 dicembre 1992, § 29; [Pretty c. Regno Unito](#), sentenza del 29 aprile 2002, § 61; [Peck c. Regno Unito](#), sentenza del 28 gennaio 2003, § 57). Un'analisi caso per caso appare, quindi, sempre necessaria, poiché questa nozione può riguardare diversi aspetti dell'identità fisica, psicologica e sociale della persona (si veda [Denisov c. Ucraina](#) GC, sentenza del 25 settembre 2018, § 95; [S. e Marper c. Regno Unito](#), GC, sentenza del 4 dicembre 2008, § 66). Si tratta quindi di una tutela in continua evoluzione, alla luce dei costanti mutamenti sociali, culturali e politici, che grazie alla giurisprudenza evolutiva della Corte EDU consente di attribuire alla nozione di «vita privata» di cui all'art. 8 CEDU nuovi rilevanti significati ([Paradiso e Campanelli c. Italia](#), GC, sentenza del 24 gennaio 2017, § 159).

All'interno di tale nozione rientra, come detto, il più specifico diritto all'identità e autonomia personale, considerato che è proprio la tutela prevista dall'art. 8 CEDU a garantire uno spazio all'interno del quale gli individui possono liberamente perseguire lo sviluppo e la realizzazione della propria personalità (cfr., ad es., [Brüggenmann e Scheuten c. Germania](#), decisione del 19 maggio 1976 e, più di recente, vedi [Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi \(FNASS\) e altri c. Francia](#), sentenza del 18 gennaio 2018, § 153). Benché possa sembrare un concetto astratto e difficilmente tutelabile dal punto di vista giudiziario, il diritto di «sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno» (cfr., su questo punto, [Oleksandr Volkov c. Ukraine](#), sentenza del 9 gennaio 2013 §§ 165-167) è stato più volte – e in differenti situazioni – tutelato dalla Corte EDU.

Senza pretesa di esaustività, si ricordano diversi precedenti che hanno contribuito a consolidare l'orientamento della Corte in tema di «vita privata», riguardanti ad esempio: *i*) il diritto della coppia di chiedere l'adozione, tenendo conto della loro decisione di diventare genitori ([A.H. e altri c. Russia](#), sentenza del 17 gennaio 2017, § 383); *ii*) il diritto del figlio di ottenere informazioni per scoprire le proprie origini e l'identità dei propri genitori (cfr., [Godelli c. Italia](#), sentenza del 25 settembre 2012, § 50; [Bojjević c. Serbia](#), sentenza del 16 giugno 2020, § 28); *iii*) il rapporto giuridico tra genitore e figlio, analizzandolo alla luce sia di principi giurisprudenziali consolidati (cfr. la nota sentenza [Menesson c. Francia](#), del 26 giugno 2014, § 96), che sulla scorta del [primo parere consultivo della Corte EDU](#), portando i giudici di Strasburgo a stabilire che l'obbligo di adottare i bambini nati in seguito a un accordo di maternità surrogata (al fine di garantire il riconoscimento tra la madre genetica e il figlio) non viola il diritto alla vita privata della madre (cfr. [D c. Francia](#), sentenza del 16 luglio 2020, §§ 84-89).

Alla luce dell'argomento oggetto della sentenza in commento, assume particolare rilevanza il c.d. «diritto al nome», poiché la Corte ha più volte chiarito che le questioni riguardanti il nome ([Guillot c. Francia](#), sentenza del 24 ottobre 1993) e il cognome ([Aktas e Aslaniskender c. Turchia](#), sentenza del 25 giugno 2019) di un individuo rientrano nella tutela del diritto alla vita privata (cfr. [Mentzen c. Lettonia](#), decisione del 7 dicembre 2004; [Henry Kismoun c. Francia](#), sentenza del 5 dicembre 2013).

In sostanza, la giurisprudenza della Corte EDU è orientata nel senso di ritenere che il nome di una persona si sostanzia non solo in un mezzo di identificazione personale, ma anche un collegamento diretto con la famiglia, riscontrando ad esempio una violazione dell'art. 8 CEDU in caso di rifiuto delle autorità statali di registrare il cognome di un ricorrente con il cognome della moglie, che era diventato il cognome di famiglia (si tratta, per l'appunto, della



sentenza che anche la Corte costituzionale ha utilizzato a supporto delle proprie argomentazioni, v. *supra*, par. 3 del presente commento, [Burghartz c. Svizzera](#), cit., § 24). Orbene, alla luce di queste considerazioni sembra piuttosto chiaro che l'art. 8 CEDU – nelle questioni che riguardano la «vita privata» dell'individuo – abbia contribuito a creare una tutela giuridica sostanziale e procedurale piuttosto forte, andando quindi ad incidere sul diritto all'identità personale del figlio e quindi contribuendo anche alla tutela del cognome.

#### 4.2. L'importanza dell'art. 14 CEDU in materia di discriminazioni sessuali: la parità uomo donna nel contesto genitoriale

Se è vero che l'impatto dell'art. 8 CEDU sull'argomento in oggetto è senza dubbio rilevante, merita un breve approfondimento anche l'art. 14 CEDU, che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte EDU, ha la funzione principale di «integrare» le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei protocolli (cfr., [Molla Sali c. Grecia](#), GC, sentenza del 19 dicembre 2018, § 123).

Tale previsione, insieme a quella di cui all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla CEDU del 2000 ([Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali](#), ancora *non ratificato* dall'Italia), che stabilisce un divieto generalizzato di discriminazione non più collegato alla violazione di altri diritti contenuti nella CEDU, riveste un'importanza fondamentale secondo la Corte EDU, essendo – insieme allo stato di diritto e ai valori della tolleranza e della pace sociale – alla base della Convenzione europea (cfr., [S.A.S. c. Francia](#), GC sentenza del 1° luglio 2014, § 149).

È noto che l'art. 14 CEDU non vieta la discriminazione in quanto tale ([Carson e altri c. Regno Unito](#), GC, sentenza del 16 marzo 2010, § 63) – ma deve essere esaminato dalla Corte in combinato disposto con un'altra disposizione sostanziale della Convenzione, salvo talune eccezioni in casi particolari (sotto questo punto di vista, deve tuttavia rilevarsi che esistono dei casi in cui l'art. 14 è stato applicato dalla Corte anche in assenza di una violazione di una norma della CEDU utilizzando la tecnica dei c.d. «diritti addizionali», come ad esempio nel caso [E.B. c. Francia](#), GC, sentenza del 22 gennaio 2008, § 47, riguardante l'adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso). Gli ambiti delle discriminazioni rientranti nell'art. 14 CEDU sono diversi e includono, tra le altre, le forme di discriminazione razziale ([Sejdić e Finci c. Bosnia e Herzegovina](#), GC, sentenza del 22 dicembre 2009, § 43), religiosa ([Izzettin Doğan e altri c. Turchia](#), GC, sentenza del 26 aprile 2016, § 103) e politica ([Kurski c. Polonia](#), sentenza del 5 luglio 2016, § 47). Ampio spazio è ovviamente riservato dalla giurisprudenza della Corte alla discriminazione di genere, che è la questione di fondo laddove viene in rilievo il tema dell'eguaglianza tra i genitori, nell'ambito della trasmissione del cognome materno o paterno. Più in generale, occorre precisare che la Corte EDU ha ormai chiarito che la promozione dell'eguaglianza tra sessi è uno degli obiettivi più importanti per gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Pertanto, devono sussistere ragioni molto importanti affinché una differenza di trattamento possa considerarsi compatibile con le disposizioni della Convenzione ([J.D. e A. c. Regno Unito](#), sentenza del 24 ottobre 2019, § 89).

Specificamente, e in linea con i caratteri generali sopra richiamati, anche le tradizioni o i comportamenti sociali prevalenti in un determinato paese non possono essere considerati una giustificazione sufficiente per una differenza di trattamento in base al sesso ([Konstantin Markin c. Russia](#), GC, sentenza del 22 marzo 2012, § 127), quali ad esempio gli stereotipi di genere, che rendono il ruolo della donna all'interno della famiglia secondario rispetto all'uomo (come si anticipava, qui deve effettuarsi un richiamo alla sentenza [Ünal Tekeli c.](#)

*Turchia*, sentenza del 16 novembre 2004 § 63, utilizzata dalla Corte costituzionale a supporto proprio delle argomentazioni a tutela della parità di genere della donna anche all'interno del nostro ordinamento). Pertanto, l'orientamento della Corte EDU sul contrasto alle discriminazioni tra uomo e donna sembra essere chiaro, esaltandosi proprio all'interno del contesto familiare, con l'obiettivo di confutare proprio quei retaggi socioculturali che presuppongono un ruolo secondario della donna.

#### 4.3. *La scelta sulla trasmissione da parte dei genitori del cognome ai figli nell'ambito della precedente giurisprudenza della Corte EDU: un utile confronto*

Sebbene i macro-argomenti relativi alla tutela dell'identità personale e alla parità di genere tra coniugi siano piuttosto definiti nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU, lo stesso orientamento non è tuttavia riscontrabile in materia di scelta da parte dei genitori sulla trasmissione del cognome ai figli.

Su questo specifico tema, sono ben note le sentenze *Cusan e Façço c. Italia* e *León Madrid c. Spagna*, richiamate – come anticipato – dalla Corte costituzionale a supporto delle proprie valutazioni. Tuttavia, i giudici della Corte EDU avevano già avuto modo di esprimersi su questo specifico argomento nei primi anni duemila, in due decisioni che, per circostanze e argomentazioni – assumono specifico rilievo ai fini dell'analisi attuale, poiché evidenziano la differenza di orientamento dei giudici di Strasburgo.

Il primo è un caso olandese, che riguardava un ricorso presentato da una donna sposata e madre di quattro figli – due maschi e due femmine –, i quali secondo la legislazione olandese avrebbero dovuto ereditare il cognome del padre (cfr. *Bijleveld c. Paesi Bassi*, sentenza del 27 aprile del 2000). Tuttavia, la ricorrente e il marito erano d'accordo sul fatto che ai figli maschi fosse riconosciuto il cognome del padre, mentre alla loro figlia – all'epoca non ancora nata – il cognome della madre.

Dopo aver presentato una richiesta per modificare il cognome della nascita, la ricorrente risultò soccombente in tutti i gradi dei procedimenti domestici, in cui la signora – oltre alle violazioni di diritto interno precedenti e successive alla riforma del gennaio 1998 – aveva sollevato anche la violazione dell'art. 8 CEDU. È utile in proposito richiamare la posizione espressa su questo punto dalla Divisione di giurisdizione amministrativa olandese (*Afdeling Bestuursrechtspraak*), che riteneva non vi fosse alcuna interferenza con i diritti della ricorrente ex art. 8 CEDU, poiché il rifiuto opposto dalle autorità statali non avrebbe alterato la sua situazione personale o la vita familiare e il rapporto con la figlia. Peraltro, sempre secondo il Tribunale olandese, sullo Stato non gravava alcun obbligo positivo ex art. 8 CEDU di accogliere la richiesta della ricorrente, poiché l'interesse personale – *i.e.* la continuazione del cognome familiare della signora tramite la figlia – era superato dall'interesse generale a preservare la stabilità richiesta dalle norme giuridiche che regolano l'attribuzione del cognome.

Esauriti i ricorsi interni, innanzi alla Corte EDU la ricorrente sosteneva che la normativa olandese sui cognomi era contraria all'art. 8 CEDU – sia singolarmente, sia in combinato disposto con l'art. 14 CEDU – richiamando anche l'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e gli articoli 2 e 16 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Alla luce di queste potenziali violazioni, la Corte decise di affrontare le questioni attraverso un'esegesi distinta dell'art. 8 e dell'art. 14 CEDU, specificando che si sarebbe limitata a stabilire solo la conformità delle norme in vigore nell'ordinamento olandese.

Per quanto concerne la violazione dell'art. 8, la Corte, nel rilevare che il ricorso sollevava questioni riguardanti l'osservanza di obblighi positivi in capo allo Stato convenuto, e segnatamente l'esigibilità dell'obbligo di accogliere la richiesta di modifica del cognome da parte delle autorità, ribadisce che gli Stati parti godono di un ampio margine di apprezzamento sull'argomento, chiarendo che, nel caso di specie, il rifiuto delle autorità di attribuire alla figlia della ricorrente un cognome diverso rispetto a quello dato agli altri figli non costituiva una violazione del diritto alla vita privata e familiare *ex art. 8 CEDU*.

Per quanto riguarda, invece, le argomentazioni riguardanti l'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8, appare opportuno soffermarsi sulle questioni inerenti alla differenza di trattamento tra i genitori creata dall'ordinamento interno. Sul punto, la Corte EDU ravvisa una differenza di trattamento tra uomini e donne, poiché, mentre la possibilità di trasmettere il cognome materno è subordinata ad un accordo esplicito tra i genitori, la trasmissione del cognome paterno opera *ex lege*. Tuttavia, pur ravvisando tale differenza di trattamento, i giudici di Strasburgo chiariscono che esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati dallo Stato e l'obiettivo perseguito – che la Corte EDU ricava dalla sentenza del Tribunale amministrativo – cioè quello di trasmettere a tutti i figli aventi gli stessi genitori lo stesso cognome.

Partendo da questo presupposto, la Corte rileva che questa norma si applica solo quando i genitori non abbiano precedentemente effettuato una dichiarazione congiunta formale, ritenendo «indesiderabile» che – in assenza di accordo su tale punto – ci si ritrovi nella situazione in cui il cognome del minore rimanga indeterminato. Per tali motivi, stabilire una regola di assegnazione automatica rientra, secondo le valutazioni della Corte EDU, all'interno del margine di apprezzamento più volte richiamato in capo agli Stati parti. Di conseguenza, entrambe le violazioni invocate dalla ricorrente venivano dichiarate manifestamente inammissibili.

Il secondo caso concerne un ricorso presentato da una coppia di genitori elvetici, i quali avevano deciso di trasmettere alla figlia il cognome della madre e non quello del padre (cfr. [G.M.B. e K.M. c. Svizzera](#), decisione del 27 settembre 2001). La Corte Federale svizzera (*Bundesgericht*) aveva in precedenza rigettato l'istanza proposta dai genitori, sottolineando che il cognome della coppia riportava quello del marito e non della moglie; la questione non riguardava soltanto gli interessi dei genitori, ma soprattutto del bambino, il quale ha un diritto autonomo a un cognome che lo leghi alla famiglia; non sarebbe stato possibile offrire ai genitori con più figli la possibilità di scegliere liberamente il cognome per ogni figlio. Da ultimo, la Corte evidenziava che la tutela garantita *ex art. 8 CEDU* non attribuiva ai genitori la libertà di scelta del cognome dei figli e che tale preclusione non avrebbe comunque intaccato il diritto all'identità del minore.

Esaurite le vie di ricorso interne, i genitori si rivolgevano alla Corte EDU lamentando: *i*) la violazione dell'art. 8 CEDU, sul presupposto che la mancata autorizzazione da parte delle autorità a cambiare il cognome del padre con quello della madre si sostanziava in una grave interferenza con l'autonomia familiare; *ii*) la violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché la mancata attribuzione alla figlia del cognome della moglie configurava una grave discriminazione di genere.

Muovendo dall'analisi dell'art. 8 CEDU, la Corte considera che il rifiuto delle autorità svizzere di consentire ai genitori di adottare un determinato cognome per il loro bambino non può essere necessariamente considerato un'ingerenza nell'esercizio del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (*a contrario*, tale ingerenza si sarebbe verificata, secondo la Corte, se le autorità nazionali avessero imposto loro l'obbligo di cambiare il cognome, cfr.

[G.M.B. e K.M. c. Svizzera](#), § 1). Le argomentazioni della Corte sono piuttosto chiare: dato che in Europa ogni Stato adotta una legislazione differente in materia, al convenuto deve essere concesso un margine di apprezzamento piuttosto ampio (cfr., a supporto, [X., Y. e Z. c. Regno Unito](#), GC, sentenza del 22 aprile 1997, § 44). Inoltre, la Corte ribadisce la natura e i limiti del proprio controllo giurisdizionale, che non consiste, come più volte affermato, nel sostituirsi alle autorità nazionali competenti per stabilire, nel caso di specie, quale sia la politica di attribuzione più appropriata per i cognomi dei bambini in Svizzera, ma quello di esaminare la compatibilità – ai sensi della CEDU – delle motivazioni addotte dai giudici interni (cfr., su questo punto, [Stjerna c. Finlandia](#), sentenza del 25 novembre 1994, § 39). In base a tale premessa, la Corte ritiene che le valutazioni del Tribunale federale siano corrette, perché la coppia avrebbe potuto scegliere come cognome, una volta sposati, quello della moglie, così da trasmetterlo automaticamente alla figlia. Per contro, i ricorrenti non avevano evidenziato particolari difficoltà all'interno di tale procedura. Proprio perché è importante che il bambino, attraverso il cognome, venga associato al cognome della famiglia, il sistema scelto dalla Svizzera è coerente con l'obiettivo finale della norma, *i.e.* mantenere l'unità familiare. Pertanto, il margine di apprezzamento riservato allo Stato è stato rispettato e non sussiste alcuna violazione dell'art. 8 CEDU.

Argomentando in maniera simile, dal punto di vista dell'art. 14 in combinazione con l'art. 8 CEDU, la Corte rammenta quando una differenza di trattamento può considerarsi discriminatoria secondo la propria giurisprudenza (cfr. [Petrovic c. Austria](#), sentenza del 27 marzo 1998, § 30).

Pertanto, entrambe le motivazioni – sia quelle relative all'art. 8 che all'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU – portano la Corte a giudicare manifestamente infondate le doglianze sollevate dai ricorrenti.

##### 5. Brevi considerazioni finali

All'esito dell'analisi fin qui condotta si possono trarre alcune considerazioni conclusive. Appare innanzitutto confermata l'importanza attribuita, sia dai giudici remittenti, sia dalla Corte costituzionale, alla giurisprudenza della Corte EDU, posto che le doglianze sollevate riguardanti l'art. 8 e l'art. 14 CEDU sono dirimenti nelle questioni rappresentate dal Tribunale di Bolzano e dalla Corte di appello di Potenza.

Su tali parametri internazionali dovrà orientarsi anche l'intervento del legislatore, che da ormai troppo tempo è rimasto inerte rispetto a un problema che nella prassi potrebbe sempre diventare più costante. In tal senso, la duplice raccomandazione formulata dai giudici della Consulta riguardante rispettivamente la necessità di evitare il c.d. «meccanismo moltiplicatore del cognome» (cfr. il § 15.1 delle considerazioni in diritto) e di garantire l'identità familiare del figlio non attribuendogli un cognome diverso rispetto a quello dei fratelli o sorelle (§ 15.2), individua un chiaro orientamento – peraltro simile a ciò che avviene in diversi paesi europei – che non può che rappresentare un semplice punto di partenza.

Il rischio, sotto questo punto di vista, è quello di non disciplinare adeguatamente e secondo i parametri stabiliti anche dalla Corte EDU la materia. Di conseguenza, si potrebbe quindi sfociare in una confusione burocratica (chiaro, infatti, il riferimento all'interno della circolare n. 63 agli ufficiali di Stato civile), che esporrebbe gli Stati ad ulteriori ricorsi alla Corte di Strasburgo, provocando una violazione c.d. «strutturale» (termine che deriva dalla prima procedura c.d. di «sentenza pilota» della Corte EDU nel caso [Bronionsky c. Polonia](#), sentenza del 22 giugno 2004, §§ 190-191). Tale situazione obbligherebbe lo Stato ad adottare i rilevanti

provvedimenti (aventi anche carattere legislativo) al fine di rimuovere la violazione della CEDU (sotto tale punto di vista, nell'ipotesi in cui tali disfunzioni non dovessero essere eliminate, lo Stato violerebbe in automatico e più volte la stessa norma internazionale, come successo ad esempio all'Italia nella nota sentenza [Sejdovic c. Italia](#) [GC], sentenza del 1° marzo 2006).

Per quanto concerne, invece, l'evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU in tema di scelta sulla trasmissione da parte dei genitori del cognome ai figli, occorre effettuare due riflessioni. In primo luogo, queste violazioni non sembrano essere numerose innanzi la Corte proprio perché ormai le legislazioni degli Stati parti attribuiscono la massima libertà in capo ai genitori, in linea con il rispetto del principio di non discriminazione. In prospettiva, ciò può indurre i giudici della Corte all'accertamento dell'esistenza del c.d. "consensus" europeo nella direzione appena segnalata e ricavabile dall'esame delle legislazioni nazionali e della giurisprudenza interna rilevante. In secondo luogo, sembra far riflettere il cambio di orientamento rispetto a situazioni simili innanzi alla Corte EDU a distanza di quasi vent'anni di distanza: si tratta di un chiaro esempio di interpretazione evolutiva dei giudici di Strasburgo, pronti a cogliere l'evoluzione delle società nazionali soprattutto su questioni attinenti all'uguaglianza di genere.

MANFREDI MARCIANTE